

	Presidente	Marco Mazzoni Nicoletti
	Vice Presidente	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Maurizio Santone

### Deliberazione n. 8 del 12 marzo 2025

**OGGETTO:** Definizione della controversia XXXXXXXXXX/ WIND TRE (VERY MOBILE)  
(GU14/707422/2024)

#### IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

**Preso atto** che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda	X	
Edoardo Figoli	X	

**Preso atto** altresì della presenza del Dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

**Vista** la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 "*Funzioni del Presidente*";

**Visto** il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "*Verbale delle sedute*";

**Preso atto** che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

**Vista** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

**Vista** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

**Visto** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

**Visto** l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)*" ai sensi del quale "*Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999*" (comma 1) e, in particolare, la "*istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati*" (comma 2, lettera z);

**Vista** la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

**Vista** la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*” (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

**Vista** la “*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

**VISTA** l'istanza di GIUSEPPE XXXXXX del 07/10/2024 acquisita con protocollo n. 0262497 del 08/10/2024;

**Visti** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

**Considerato** che i competenti uffici, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, hanno provveduto a svolgere l'istruttoria dalla quale risulta quanto segue:

## **1. La posizione dell'istante**

L'utente lamenta il fatto che per alcune ore gli veniva sospeso il servizio telefonico (voce, dati e servizio accessorio gratuito abbinato alla linea telefonica fissa) senza alcun avviso e senza alcuna altra possibilità di riattivarlo anche a seguito di richiesta di assistenza al servizio clienti. Ciò è avvenuto per ben due volte consecutive, a distanza di un mese, in concomitanza del rinnovo dell'offerta per ricaricabile. Fatto avvenuto per mancanza del credito, non dovuto ad insolvenza, bensì alla mancata applicazione, da parte dello stesso operatore, del servizio di autoricarica con addebito su conto telefonico per linea fissa.

Servizio al quale ha aderito da oltre due anni, che non ha mai disdetto ed ha sempre onorato, peraltro attivo dalla consultazione della App fornita dal gestore.

L'istante chiede la valutazione della pratica commerciale scorretta attuata dall'operatore telefonico che con arroganza sospende totalmente il servizio al cliente in maniera repentina, senza alcun avviso e senza la possibilità di ricevere l'adeguata assistenza dal servizio clienti

## **2. La posizione dell'operatore**

In data 13/09/2022 veniva attivato su richiesta dell'istante il contratto n. XXXXXXXX relativo ad una SIM mobile prepagata con numerazione XXXXXX con l'offerta tariffaria “UNLIMITED X SUPER FIBRA” al costo mensile di € 6,99. Il presente contratto relativo alla SIM mobile prepagata con numerazione XXXX risulta ad oggi correttamente attivo sui sistemi WindTre e utilizzato dall'istante. La richiesta avanzata dall'istante di risarcimento del danno e di pratica commerciale scorretta non rientra nell'ambito di applicazione dell'Allegato A alla Delibera n. 353/19/CONS e ss.mm.ii., esulando così la competenza del Corecom su tale punto. Ciò posto, anche alla luce della recente giurisprudenza formatasi sulla fattispecie, la domanda di risarcimento ex adverso formulata è destinata al rigetto e dovrà, semmai, essere avanzata avanti altre Autorità. Già precedentemente in tal senso l'Autorità nella Delibera n. 19/14/CIR, con riferimento alla Delibera 173/07/CONS, chiariva: “la liquidazione del risarcimento dei danni esula dalle competenze dell'Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie di cui alla delibera n. 173/07/CONS, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento e che, pertanto, la domanda dell'istante di cui al punto ii), di risarcimento del danno, non può trovare accoglimento in questa sede”. Prima di entrare nel merito della presente contestazione, Wind Tre conferma di aver tariffato secondo quanto pattuito contrattualmente e nel pieno rispetto del costo previsto dal piano tariffario prescelto dall'istante nel corso del rapporto contrattuale per il contratto oggetto di contestazione.

Per meglio comprendere tale contestazione è opportuno brevemente ricostruire i fatti che hanno portato alla presente procedura. In data 15/07/2024 perveniva una PEC dell'istante per reclamare un problema relativo al servizio aggiuntivo gratuito di “Autoricarica a soglia” attivo sulla SIM prepagata con numerazione XXXXXXXX provocando una insufficienza del credito al rinnovo dell'offerta mensile e, di conseguenza, la sospensione temporanea e unicamente per qualche ora del solo traffico in uscita nei giorni 13/06/2024 e 13/07/2024.

La convenuta precisa che il servizio aggiuntivo gratuito “Ricarica Automatica da Web a soglia” consiste nella ricarica automatica del credito della SIM prepagata ogni volta che suddetto credito scende al di sotto di una soglia impostata a scelta dal cliente tra 3,00€, 5,00€ o 10,00€, al di sotto della quale avviene la ricarica automatica addebitando l'importo poi nella fattura relativa ad un servizio postpagato sempre intestato al cliente e presente sulla stessa anagrafica e avente stesso codice cliente.

In data 17/07/2024 il reclamo veniva preso in carico dall'assistenza clienti WindTre per le dovute verifiche, dalle quali emergeva che l'istante attivava il servizio “Ricarica Automatica da Web a soglia” sulla SIM prepagata con

numerazione XXXXXX in data 27/09/2022 scegliendo come soglia 5,00€, e taglio di ricarica di 5,00€, quindi se il credito della SIM scendeva sotto i 5,00€ veniva ricaricato di 5,00€; l'addebito di tale ricarica avveniva sulla fattura afferente al contratto n. XXXXXXXX, relativo alla numerazione fissa n. XXXXX, attivo sulla stessa anagrafica e avente stesso codice cliente dell'istante, come si evince dai seguenti Print Screen del sistema Customer Relationship Management (CRM) della convenuta: In data 29 e 30/08/2024 a fronte delle verifiche e della risoluzione dell'anomalia riscontrata, l'assistenza WindTre provava più volte a contattare l'istante, il quale risultava irreperibile; veniva di conseguenza inviato un SMS che invitava l'istante a contattare il servizio clienti per la conferma della suddetta risoluzione. La convenuta evidenzia che la temporanea indisponibilità del servizio gratuito di autoricarica non inficiava comunque le innumerevoli possibilità di ricarica del credito da parte dell'istante della SIM prepagata attraverso tutti gli altri mezzi disponibili come App, Web e tutti gli altri canali commerciali autorizzati.

In merito a quanto contestato dall'istante, la convenuta evidenzia, inoltre, che la temporanea inibizione delle chiamate di una SIM prepagata, a fronte della mancata ricarica e insufficienza del credito, prevede un blocco solo parziale del servizio, con la possibilità di ricezione della chiamate sul territorio nazionale come disposto dall' Art. 8.2 delle Condizioni Generali di Contratto (doc. 2 condizioni generali di contratto): "Il Cliente può fruire dei Servizi fino alla misura corrispondente al valore della Ricarica di traffico. Qualora, per qualsiasi causa, il Cliente fruisca dei Servizi in misura superiore alla Ricarica di traffico disponibile, il corrispettivo dovuto sarà imputato alle Ricariche successivamente attivate, fatto salvo il diritto di WINDTRE di agire per il recupero delle somme dovute dal Cliente. In caso di insufficienza della Ricarica di traffico, il Servizio sarà parzialmente sospeso ed il Cliente potrà soltanto ricevere chiamate voce sul territorio nazionale."

A riprova e conferma della risoluzione del problema riscontrato e della sospensione temporanea e per qualche ora del solo traffico in uscita nei giorni 13/06/2024 e 13/07/2024 relativo alla sim prepagata con numerazione XXXXXXXX la convenuta allega il dettaglio del traffico di giugno e luglio 2024, conservato in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della privacy (d.lgs. 1 giugno 2003 n 196) dove si evince la regolarità dello stesso.

Nessun ulteriore reclamo risulta pervenuto dall'istante riguardante problemi del servizio di Autoricarica e funzionalità dello stesso, pertanto, WindTre conferma la regolarità del servizio stesso e della SIM con numerazione XXXXXXXX

Per i motivi sopra esposti, null'altro è da aggiungere per la controversia in esame, apparendo chiara la buona fede dell'operatore nei fatti di cui è causa e l'impossibilità per il Corecom di accogliere eventuali ulteriori altre richieste dell'istante Windtre chiede, quindi, di dichiarare inammissibile l'istanza per le eccezioni di cui in premessa; nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto.

Con memoria di replica depositata in data 02.12.2024, l'utente comunica quanto segue.

"Circa l'inammissibilità e/o improcedibilità con riferimento alla domanda di risarcimento, ribadisco la mia volontà di non voler chiedere a codesta Autorità alcuna liquidazione per risarcimento danni, bensì la valutazione della pratica commerciale scorretta. Cosa che avevo chiesto in prima istanza di conciliazione, dove mi è stato indicato di procedere con un'istanza di definizione proprio perché non vi era un accordo da raggiungere con una liquidazione. Da parte mia vi è la decisa volontà di portare al giudizio dell'Autorità preposta, ciò che ritengo sia stata una pratica scorretta condotta da un operatore che deve offrire un servizio oramai diventato indispensabile per l'utente e che si arroga il potere di sospendere tale necessario servizio, senza alcun preavviso e per motivazioni che ancora non conosco e che certamente non possono essere dipese da un mio atteggiamento di morosità nei confronti della stessa Società WINDTRE. Nel merito, richiamando integralmente quanto già scritto nel reclamo inviato alla WINTRE il 15/07/2024, faccio presente che:

A) Alla società WINDTRE, con il reclamo sopra indicato, lamentavo il fatto che, in coincidenza con il rinnovo dell'offerta contrattuale per l'utenza mobile (ovvero il giorno 13 di ogni mese) per i mesi di giugno e luglio si era verificato un disservizio relativo all'autoricarica automatica. Servizio al quale avevo aderito attraverso i canali ufficiali e la cui gestione è a carico della Società WINDTRE mediante la programmazione presso i propri sistemi informatici (Vds. Art. 8.3 delle condizioni generali del servizio). In conseguenza a tale disservizio causato dalla medesima Società, mi era stato inibito l'utilizzo del terminale, senza alcun preavviso. Anzi l'avviso inviandomi automaticamente dal sistema, affermava, al contrario, che, con il credito insufficiente, il traffico incluso nella mia offerta non veniva bloccato. In merito al suddetto reclamo la WINDTRE non ha fornito alcuna risposta scritta (neanche verbale come si vedrà al successivo capo) entro i termini previsti, fatto che mi ha indotto ad avviare la procedura avanti a codesta Autorità.

B) Effettivamente, in prossimità della scadenza dei termini per la risposta al mio reclamo, la Società WINDTRE mi ha contattato tre volte, con chiamate effettuate a distanza di pochi minuti alle quali non ho fatto in tempo a rispondere. Effettivamente ed immediatamente dopo le tre chiamate anzidette, ho ricevuto l'SMS di invito a contattare il servizio clienti. Cosa che ho fatto subito dopo come dimostra lo Screenshot della chiamata in uscita fatta al 159 il 30 agosto 2024, alle ore 13:06. Quindi non mi sono reso "irreperibile".

L'operatore che mi ha risposto, non è stato in grado di fornirmi alcuna spiegazione al disservizio della mancata autoricarica automatica, ma si è solo limitato a sostenere che in quel caso avrei dovuto provvedere

personalmente ad effettuare la ricarica, attraverso i canali autorizzati. Io gli ho fatto presente che nell'occasione in cui si sono verificati i due disservizi, mi trovavo in località e circostanze che non mi consentivano di effettuare una ricarica e che contemporaneamente non avevo neanche la possibilità di comunicare con persona alcuna, in quanto mi erano stati inibiti tutti canali di comunicazione in uscita. La Società WINDTRE farebbe bene a mettere a disposizione di codesta Autorità anche l'audio registrazione della conversazione avvenuta tra me e l'operatore, invece nella memoria difensiva non ne fa alcun cenno, anzi mi ha indicato come "irreperibile". In esito alle laconiche risposte fornitemi dall'operatore, come riferii al medesimo al termine della conversazione, ritenendo di non aver ottenuto adeguate spiegazioni per il disservizio relativo alla mancata autoricarica automatica, ho deciso di procedere con la segnalazione oggi in discussione.

C) La convenuta sostiene che la temporanea indisponibilità del servizio gratuito di autoricarica non mi inficiava comunque le innumerevoli possibilità di ricarica del credito attraverso App, WEB e tutti gli altri canali autorizzati. Orbene, evidenzio il fatto che l'indisponibilità del servizio in questione non è stata temporanea bensì si è replicata il mese successivo e nel periodo di un mese (trascorso tra le due date di rinnovo dell'offerta), benché il credito residuo fosse stato al di sotto della soglia prevista, WINDTRE non ha programmato la ricarica, così come previsto dalle condizioni generali del contratto. Inoltre, come ho già detto sopra, le circostanze di tempo e di luogo, in cui mi trovavo nelle date del disservizio, non mi consentivano di utilizzare alcun canale per effettuare personalmente la ricarica. Infatti, come la Società WINDTRE potrà rilevare dalle celle sollecitate dal mio terminale, nell'occasione del 13 giugno 2024, mi trovavo in un sentiero di montagna a distanza di circa 3 ore (a piedi) dal centro abitato e non avevo neanche la possibilità di un hotspot personale.

Inoltre ribadisco che i canali web e App per effettuare una singola ricarica personale mi erano stati inibiti dalla Società WINDTRE. Nell'occasione del 13 luglio mi trovavo in mare al largo dalla costa e non avevo al seguito strumenti di pagamento (contante e/o carte) per effettuare la ricarica dai canali commerciali autorizzati e non potevo utilizzare le App Satispay o PayPal che normalmente uso per i pagamenti con lo smartphone, essendomi stato inibita la trasmissione dati. Ricordo che nella prima occasione, avevo la necessità di chiamare una persona che è un mio contatto di emergenza e non l'ho potuto fare se non a distanza di ore e solo dopo aver effettuato, personalmente, la singola ricarica di 6 €.

D) In merito all'applicazione dell'Art. 8.2 delle condizioni generali del contratto, evidenzio che l'insufficienza della ricarica di traffico non è stata da me voluta poiché mi sono affidato al servizio offerto dalla Società WINDTRE che non è stato gestito adeguatamente ed ha causato l'insufficienza della ricarica e quindi la sospensione parziale ma per il solo servizio voce (in uscita). Per il servizio dati la sospensione è stata totale. Proprio su tale servizio evidenzio che, essendo io titolare anche di un servizio telefonico per la linea fissa gestito dalla medesima Società WINDTRE, ho attivo il servizio "GIGA illimitati regalati dalla linea fissa". Tale servizio testualmente recita nei dettagli e limitazioni: "Per te che hai scelto di attivare una linea fissa, hai GIGA illimitati disponibili gratuitamente finché l'offerta di rete fissa associata rimarrà attiva". Quindi nulla viene citato rispetto alla ricarica e nonostante ciò, anche questo servizio mi è stato sospeso totalmente.

E) Contesto l'asserita risoluzione del problema da parte della Società WINDTRE, dimostrata attraverso la produzione del traffico dei mesi di giugno e luglio. Ciò in quanto ho avuto la possibilità di utilizzare il servizio previsto dall'offerta telefonica, solo a fronte delle singole ricariche personali da me effettuate, dell'importo di € 6,00=. Gli stessi tabulati prodotti dalla Società WINDTRE confermano quanto sostengo e ciò in quanto: • Il giorno 13 giugno 2024, ho effettuato la ricarica singola di 6 € alle ore 13:29. La mia prima chiamata in uscita, con traffico telefonico è avvenuta alle ore 13:33.

In precedenza il traffico registra solo chiamate in uscita al servizio informazioni clienti WIND al quale chiedo assistenza ma con esito negativo. Senza voler dubitare dell'asserita buona fede dell'operatore, aggiungo che, fatalità, il traffico del giorno 13/06/2024 nei tabulati prodotti dalla WINDTRE, decorre dalle ore 10:27. Mentre, come si potrà constatare dagli screenshot che ho inviato insieme alla richiesta di definizione, la mia prima chiamata telefonica che mi è stata inibita quel giorno è avvenuta alle ore 10:20 con altri due tentativi, con esito negativo, alle 10:21 e alle 10:23. Per quanto riguarda il giorno 13 luglio 2024, ho effettuato la ricarica singola di 6 € alle ore 14:49 del giorno 14/07/2024. Il mio primo utilizzo di traffico dati è avvenuto dalle ore 15:11 alle 15:31 del 14/07/2024. In precedenza, il traffico registra chiamate al servizio informazioni clienti WIND e collegamenti all'App WINDTRE (unico collegamento internet che mi è stato consentito. Ogni altro collegamento Internet mi è stato inibito). Invece ammetto che, a decorrere dal mese di agosto 2024, è stato ripristinato il servizio di autoricarica automatica anche se, ma per il solo mese di agosto, con un sistema che è stato oggetto di altro reclamo con altra conseguente procedura di Conciliazione. Procedura che si è poi conclusa con l'accettazione da parte mia della proposta presentata dal Società WINDTRE che ha ammesso la responsabilità dell'errore nel sistema utilizzato per la ricarica. Attualmente e a decorre dal mese di ottobre, attraverso l'APP WINDTRE, ho attivato il servizio di autoricarica della tipologia "Al rinnovo delle offerte" e il sistema, al momento, sta procedendo correttamente.

Concludo rinnovando la mia richiesta di valutazione della pratica commerciale scorretta condotta dalla Società WINDTRE che, con arroganza, gestisce il servizio offerto programmandolo anche a discapito dell'utente e senza fornire un'adeguata assistenza telematica e/o telefonica.

Questo perché, lo ribadisco, laddove ho provato a richiedere assistenza per una ricarica attraverso l'operatore, visto che le condizioni in cui mi trovavo non mi consentivano nell'immediatezza di procedere autonomamente, ciò mi è stato negato con l'affermazione che non è attività a loro consentita. Mentre, quando ho chiesto spiegazioni per la mancata autoricarica automatica, mi sono state fornite motivazioni farlocche o la mera

indicazione che sarebbe stata aperta una segnalazione che, per altro, non ha avuto alcun seguito Sottolineo che ancora oggi la Società WINDTRE, nonostante la corposa e articolata memoria difensiva, non ha motivato e/o giustificato il fatto che per i mesi di giugno e luglio 2024, il servizio di autoricarica automatica non è stato programmato, da parte loro, per la mia utenza telefonica. Fatto che ha poi causato la sospensione temporanea del servizio voce (solo in uscita) e del servizio dati, da me lamentata.

### 3. Motivazione della decisione

L'utente, come già precisato, ha espressamente richiesto al Corecom di esprimere una valutazione di quella che, a suo dire, sarebbe stata una pratica commerciale scorretta posta in essere da Windtre.

Preliminarmente risulta doveroso rilevare che la valutazione di una pratica commerciale scorretta esula dalle specifiche competenze del Corecom, in quanto trattasi di attività demandata, secondo quanto prevede la normativa vigente (vd. Codice del Consumo, D.Lgs. n. 206/2005, D. Lgs. n. 146/2007), all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Purtuttavia, appare utile evidenziare il fatto che, in applicazione del criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione, ormai consolidato ed espresso a chiare lettere in numerose pronunce sia dell'Agcom che dei Corecom (vd Corecom Lombardia, delibera n. 17/12, Agcom, delibera 529/09/CONS., Corecom Lazio, delibera n. 43/12), secondo il quale la domanda dell'istante, per quanto generica, imprecisa o finanche inconferente, dev'essere interpretata come richiesta di accertamento di un eventuale comportamento illegittimo da parte dell'operatore con conseguente diritto all'indennizzo, in un'ottica squisitamente interpretativa, ed in considerazione di quanto descritto dall'utente nell'istanza, le fattispecie di disservizio e di correlato indennizzo valutabili in questa sede possano essere quelle specifiche dell'interruzione del servizio.

Dalla ricostruzione fattuale effettuata sulla scorta della documentazione prodotta in atti dalle parti, emerge che l'utente abbia subito la sospensione temporanea, e soltanto per qualche ora, del solo traffico in uscita nei giorni 13/06/2024 e 13/07/2024, mantenendo la possibilità di ricezione delle chiamate sul territorio nazionale, circostanza, per altro, non contestata da parte attorea.

Ora anche volendo, come detto, applicare al caso specifico la fattispecie di indennizzo di cui all'art. 6 del Regolamento indennizzi il quale prevede espressamente che "*... in caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all'operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro 6 per ogni giorno d'interruzione ...*", non si può non rilevare che il parametro utilizzato per la quantificazione dell'eventuale indennizzo, se dovuto, è riferibile all'intera giornata (ogni giorno di interruzione) non essendo lo stesso (parametro) oggettivamente applicabile al caso in cui il disservizio abbia avuto, come nel caso de quo, una durata di qualche ora.

Quanto sopra precisato assorbe e quindi di fatto supera la possibilità di riconoscere qualsivoglia indennizzo e pertanto, la richiesta del ricorrente non può trovare accoglimento

**Tutto ciò premesso**, il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

## DELIBERA

1. Di rigettare l'istanza di XXXXXXXXXX nei confronti di WindTre S.p.A per le motivazioni di cui in premessa.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente  
Fto(\*) Maurizio Santone

Il Presidente  
Fto(\*) Avv. Marco Mazzoni Nicoletti

Il verbalizzante  
Fto(\*) Arianna Barocco

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.